

COMPENSI PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E DI PARTE (CTU E CTP)

a cura di Barbara Rizzato, consulente fiscale OPPV

CTU

Il compenso spettante agli ausiliari del magistrato è comprensivo di onorario, indennità forfettaria di viaggio e soggiorno, rimborso spese documentate di viaggio, alloggio e altre spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

Onorari (DM 30 maggio 2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale)

Prima di indicarne le modalità di calcolo è necessario precisare in premessa che l'importo dell'onorario comprende la relazione sui risultati dell'incarico espletato, la partecipazione alle udienze e ogni altra attività concernente i quesiti (così come stabilito dall'art. 29 del DM 30 maggio 2002).

Le modalità di calcolo sono due (tra loro alternative):

Onorari fissi

Determinati sulla scorta dell'art. 24 della tabella allegata al DM 30 maggio 2002. Nello specifico per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta un onorario da € 96,58 e € 387,86 (si ritiene che l'applicazione analogica all'ambito psicologico sia rinvenibile nel disposto di cui all'art. 3 della legge 319/80).

Questa tipologia di onorario può essere aumentata fino al 20% qualora il magistrato dichiari con decreto motivato l'urgenza dell'adempimento.

Onorari a vacazione

Si tratta di un metodo residuale, ovvero viene utilizzato nel momento in cui non sia possibile applicare la metodologia di cui al punto precedente.

L'onorario in questo caso viene determinato sulla base del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico e spettano € 14,68 per la prima vacanza e € 8,15 per le vacanze successive. Ogni vacanza è di due ore e il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per singolo incarico.

Anche per questa tipologia è prevista la possibilità di aumentare l'onorario in alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 319/80:

- quando viene stabilito un termine non superiore a 5 giorni per il compimento delle operazioni, è possibile raddoppiare gli onorari;
- quando viene stabilito un termine non superiore a 15 giorni per il compimento delle operazioni, è possibile aumentare l'onorario fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 319/80:

- in caso di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà è possibile aumentare gli onorari fino al doppio.

Indennità di trasferta e rimborsi di viaggio, vitto e alloggio (art. 55 DPR 115/2002)

Indennità di trasferta forfettaria giornaliera

L'indennità giornaliera di trasferta è pari a € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta, computate considerato anche il tempo di viaggio.

Rimborso spese di viaggio

Le spese di viaggio sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei, anche in assenza della relativa documentazione.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

Anche l'auto viene considerata come mezzo straordinario ed è pertanto necessaria l'autorizzazione del magistrato anche per la liquidazione delle trasferte chilometriche.

Rimborso spese vitto e alloggio documentate (da liquidarsi in base al regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti pubblici del 20 settembre 2010)

Le spese di vitto e alloggio sono rimborsabili solo se documentate da fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, con le seguenti limitazioni: le spese di pernottamento in albergo sono rimborsabili nel limite massimo di hotel a 4 stelle; le spese di vitto sono limitate ad € 61,10 per due pasti giornalieri e ad € 30,55 per un singolo pasto.

Si precisa che l'indennità di trasferta forfettaria giornaliera di cui al punto precedente viene ridotta:

di 1/3 nel caso in cui vengano rimborsate le sole spese di alloggio;

di 1/2 nel caso di rimborso delle sole spese di vitto;

di 2/3 nel caso di rimborso di entrambe.

Altre spese per lo svolgimento dell'incarico (art. 56 DPR 115/2002)

Tali spese possono essere liquidate solo in presenza di una nota specifica delle spese sostenute e della relativa documentazione a supporto. Resta ferma la facoltà del magistrato di escludere quelle che reputi non necessarie.

Nel caso in cui ci sia l'autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera per le attività strumentali a quanto richiesto dall'incarico, le spese sono determinate in relazione alle tabelle allegate al DM 30 maggio 2002.

CTP

Il consulente tecnico di parte è l'espressione di un rapporto libero e fiduciario con la parte stessa. Ne deriva che i compensi e le spese spettanti al CTP sono regolate dalla libera contrattazione tra le parti e tutt'al più dalla tariffa professionale per le prestazioni di psicologia clinica e di diagnosi psicologica.

Si rammenta che la legge 124/2017 ha introdotto l'obbligo della formulazione del preventivo in forma scritta per tutte le professioni ordinistiche. Si precisa altresì che la medesima norma ha previsto, oltre all'obbligatorietà del preventivo scritto, anche una serie di altre comunicazioni che vanno rese al cliente nella medesima forma ed in particolare:

- titoli e specializzazioni professionali,
- grado di complessità dell'incarico e oneri allo stesso collegati
- estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale (numero di polizza e compagnia, oltre al massimale di copertura).

Tutte queste comunicazioni possono beninteso essere contenute nell'ambito del preventivo scritto di cui sopra.

*

Aspetti fiscali (valevoli sia in ambito di CTU, sia in ambito di CTP)

Le prestazioni rese in qualità di consulente tecnico d'ufficio e/o di parte sono soggette a contributo integrativo enpap 2%, oltre ad IVA 22% (salvo l'adesione al regime fiscale forfettario che esclude a priori dall'applicazione dell'IVA per qualunque tipo di prestazione resa).

Le medesime prestazioni sono soggette a ritenuta d'acconto del 20% nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento assuma la qualifica di sostituto d'imposta (interpello n. 211 del 2019), a prescindere dall'intestazione della fattura. Se il pagamento deve essere fatto da una persona fisica non titolare di partita IVA, la fattura non dovrà mai esporre la ritenuta d'acconto.

Parimenti, se il consulente tecnico aderisce al regime fiscale forfettario, sarà in ogni caso non soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 1 comma 67 legge 190/2014 e ss modifiche.

Si rammenta che anche le indennità e i rimborsi forfettari vengono considerati fiscalmente alla stregua di compensi, pertanto ne seguiranno le sorti venendo anch'essi assoggettati a cp enpap 2% e (se del caso) IVA 22% e ritenuta d'acconto.

Sono fiscalmente neutri (e pertanto non assoggettabili a cp, IVA e ritenuta) solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto della parte, la cui documentazione (intestata direttamente alla parte) va allegata in originale alla parcella. In tal caso, tali rimborsi recheranno la dicitura di esclusione da IVA ex art. 15 DPR 633/72.

Il sistema SIAAM

La piattaforma SIAMM – spese di giustizia consente di presentare la richiesta online di liquidazione dei compensi e delle indennità spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio e a tutti i soggetti che prestano attività presso gli uffici giudiziari.

I consulenti tecnici di parte sono, beninteso, esclusi da tale modalità di richiesta di pagamento dei compensi.

Per l'informativa sul suo utilizzo si rimanda al sito web del Ministero di giustizia, e più precisamente al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/3_7_11.page#

Fatturazione

in caso di CTU

Dal 1° marzo 2015 le pubbliche amministrazioni possono accettare solo le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio (SDI): questo principio si applica anche nei confronti delle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di giustizia e, di conseguenza, i compensi dei consulenti tecnici possono essere liquidati solo in presenza di una fattura elettronica (e questo a prescindere dal regime fiscale adottato dal professionista).

A livello di procedura l'iter è il seguente:

1. una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o del fondo spese), il CTU invierà un avviso di parcella (pro-forma) alla parte onerata del pagamento, ove verranno indicate anche le modalità di pagamento;
2. ricevuto il pagamento, il CTU emetterà fattura elettronica intestata all'Amministrazione di giustizia (per es. Tribunale) specificando di aver ricevuto il pagamento dalla parte onerata, ed invierà copia di cortesia in PDF alla parte;
3. in caso di ripartizione del pagamento in misura solidale tra le parti, il CTU invierà due avvisi di parcella -uno per ciascuna parte, nella misura del 50% ciascuno del compenso complessivo; successivamente emetterà le relative fatture all'Amministrazione di giustizia (per es. Tribunale) al momento di ciascun incasso;
4. nel caso in cui il pagamento sia posto a carico di soggetti sostituti d'imposta, il CTU professionista dovrà applicare la ritenuta d'acconto anche nella fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione di giustizia (per es. Tribunale), ma tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, certificazione della stessa e mod. 770) saranno a carico della parte onerata del pagamento. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia posto a carico di soggetti non sostituti d'imposta, il CTU non dovrà applicare la ritenuta d'acconto nella fattura emessa nei confronti del Tribunale (interpello Agenzia delle Entrate n. 211/2019).

Pare opportuno segnalare che ad oggi permane invero la prassi in molti Tribunali di consentire la fatturazione delle prestazioni da parte del CTU direttamente alla parte a cui le spese vengono poste a carico. E' quindi vivamente consigliabile di verificare di volta in volta con la Cancelleria del Tribunale competente, a chi va emessa la fattura.

in caso di CTP

La fattura per la consulenza tecnica di parte, nel caso in cui la stessa verta nell'ambito di una prestazione di tipo clinico (benché avente finalità diversa da quella della cura della persona), sempreché rivolta alla parte stessa che ne ha fatto richiesta (da intendersi come "paziente"), segue la medesima sorte delle fatture per prestazioni sanitarie, ciò significa che la stessa va fatta alla parte in modalità analogica (=fattura cartacea) e trasmessa al Sistema TS. E' infatti stato precisato che vanno inviate al Sistema TS tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Il divieto di emettere fattura elettronica in questi casi (anche qualora la prestazione sia da assoggettare ad IVA perché resa da un professionista in regime fiscale ordinario) è da intendersi valevole fino al 31.12.2023; per le fatture da emettere successivamente a tale data sarà necessario verificare l'approvazione o meno di una nuova proroga del divieto stesso (che dal 2019, infatti, è intervenuta a ridosso della fine dell'anno, di anno in anno).

Nel caso in cui la consulenza tecnica di parte sia invece richiesta non già da un soggetto privato (=paziente) ma da altri che ne abbiano interesse, la fattura dovrà essere elettronica e andrà trasmessa allo SDI, avendo cura di non indicare nel corpo della fattura i dati dell'eventuale persona fisica (=paziente) oggetto di valutazione nell'ambito della consulenza tecnica stessa. Per maggior chiarezza, si precisa che l'invio allo SDI e al Sistema TS sono da considerarsi alternativi. La fattura analogica (=cartacea) va trasmessa al Sistema TS, la fattura elettronica va trasmessa allo SDI.

Disegno di legge sull'equo compenso

Il disegno di legge sull'equo compenso, dopo essere stato approvato alla Camera il 25 gennaio 2023, è passato all'esame del Senato dove seguirà il suo corso. Per equo compenso si intende l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni (nonché per le imprese di grandi dimensioni) di corrispondere al professionista un compenso adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione, nell'alveo del principio costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione.

La disciplina sull'equo compenso è stata introdotta per la prima volta dall'art. 13 bis comma 2 della legge 247/2012 che ha altresì previsto che il compenso per essere equo deve essere conforme ai parametri ministeriali dettati in caso di liquidazione dei corrispettivi da parte di un organo giurisdizionale, che per gli psicologi vanno rinvenuti nel DM 165 del 19/07/2016.

Tali parametri sono invero stati fissati ai fini della liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi da riconoscere al professionista in occasione di un'azione promossa per la tutela di un proprio credito nei confronti di un cliente insolvente (sia esso un'impresa o una pubblica amministrazione). Gli stessi non sono quindi applicabili di diritto alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, per la determinazione dei quali resta applicabile esclusivamente la normativa speciale di cui ai paragrafi precedenti. Ciò non di meno, pare legittimo auspicare, nelle more dell'iter parlamentare del disegno di legge sull'equo compenso, che vi sia un'estensione della stessa anche all'ambito dei compensi degli ausiliari del giudice che diversamente rischiano di restare fermi a valori ormai fortemente datati e non più rispondenti al principio generale sul diritto per il professionista ad un equo compenso.

Documento aggiornato a febbraio 2023